



Città Metropolitana di Messina
Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015

Contratto di lavoro individuale a tempo pieno ed indeterminato

N° _____ **della rubrica**

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ in Messina, nella Sede della Città Metropolitana sita in Corso Cavour,

tra

l'Avv. Anna Maria TRIPODO nata a _____, nella qualità di Dirigente della I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale" della Città Metropolitana di Messina, codice fiscale _____, dove è domiciliata per legge

e

il Sig. _____, nato a _____ e residente in _____ codice fiscale _____

Premesso

che, con Determinazione Dirigenziale n. del _____, il dipendente Sig. _____ è stato inquadrato, con riserva, nella categoria B1, profilo professionale di "Esecutore Amministrativo", a decorrere dal 01/06/2008, in applicazione della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n. 928/2018 pubblicata il 20/11/2018 R.G. n. 277/2016.

Le parti stipulano quanto segue:

art. 1

La Città Metropolitana di Messina come sopra rappresentata, inquadra il Sig. _____ già dipendente di questo Ente con la categoria giuridica " _____", profilo professionale di " _____", nella categoria giuridica "B1", economica B1, profilo professionale di "Esecutore Amministrativo", a decorrere dal 01/06/2008.

art.2

Il presente rapporto di lavoro è regolato oltre che dalla normativa vigente in materia , anche dal presente atto;

art. 3

Le attività assegnate dall'Ente al Sig. sono quelle risultanti dall'allegato A -Declaratorie- del sistema di classificazione del personale del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 31 marzo 1999.

Il lavoratore è tenuto a svolgere tutte le mansioni inerenti le attività ricomprese nella declaratoria della categoria e del profilo di appartenenza ed il datore di lavoro, ossia il Dirigente, ha il potere di disporre delle stesse in relazione alle esigenze organizzative e produttive.

art. 4

La retribuzione prevista è quella stabilita dal vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali con riferimento alla categoria ed alla posizione economica di inquadramento indicata dal precedente articolo 1 e comprende:

- stipendio tabellare;
- indennità di comparto;
- tredicesima mensilità;
- assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Gli emolumenti saranno assoggettati alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente.

art. 5

L'attività lavorativa viene espletata presso la Città Metropolitana di Messina, con assegnazione agli Uffici Dirigenziali presso i quali sussistano necessità di impiego. Essa è assoggettata a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente e alle eventuali modifiche ed integrazioni che perverranno nel tempo.

art. 6

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato nel rispetto del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, del Regolamento dell'orario di servizio e di lavoro vigenti, secondo le disposizioni del responsabile della struttura organizzativa.

art.7

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6 (sei).

art. 8

Relativamente al congedo ordinario, ai permessi retribuiti, alle assenze per malattia e all'orario di servizio effettivamente prestato , nei confronti del dipendente, si applicano le disposizioni del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, del Regolamento dell'orario di servizio e di lavoro e di Legge vigenti.

art. 9

Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del C.C.N.L. di Comparto e dalle norme di legge se, ed in quanto, applicabili.

Il presente contratto si risolverà automaticamente nel caso in cui la Corte di Cassazione accogliesse il ricorso proposto dall'Ente, cassando senza rinvio la sentenza n. 928/2018 pubblicata il 20/11/2018 R.G. n. 277/2016, della Corte d'Appello sez. Lavoro di Messina.

art. 10

Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dalle clausole dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto vigenti nel tempo, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (secondo quanto disposto dall'art.2, comma 2, del D. Lgs n.165/2001).

art. 11

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nello Statuto provinciale, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Città Metropolitana di Messina.

art. 12

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Contratto di lavoro collettivo, decentrato integrativo, individuale e nel Codice di Comportamento approvato con il Decreto sindacale n. 10 del 22 giugno 2016, potrà dare luogo alle applicazioni di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

art. 13

La Città Metropolitana di Messina, con la sottoscrizione del presente atto, garantisce al dipendente che il trattamento dei propri dati personali , avverrà nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 attuato con D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per quanto concerne tutti gli adempimenti volti alla regolarizzazione ed organizzazione del rapporto di lavoro.

Il presente atto è esente dall'obbligo della registrazione ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986.

IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE
